

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »).

C. 1939 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 37

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.50.

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »).

C. 1939 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 4 trasmesso dall'Assemblea e non comprese nel fascicolo n. 3.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 3, già esaminati dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 ottobre scorso – contiene i nuovi articoli aggiuntivi 4.0201 (*Nuova formulazione*), 4.0202 e 4.0203 della Commissione.

Al riguardo, fa presente che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.0201 reca una disciplina delle attività in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate solo parzialmente differente rispetto a quella già prevista dall'articolo aggiuntivo 4.0200 della Commissione, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella citata seduta, dopo una richiesta di chiarimenti al Governo. Essa prevede inoltre, al comma 3, che i prodotti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale oggetto delle operazioni di gestione volte a rimuovere i rifiuti frammisti di origine antropica siano esclusi dalla disciplina sui rifiuti e che le regioni individuino criteri e modalità per la raccolta, gestione e riutilizzo dei materiali in argomento. In tale quadro, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito alla possibilità di dare effettiva attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne invece l'articolo aggiuntivo 4.0202, recante disposizioni concernenti le attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, osserva che esso riproduce in sostanza il comma 1 dell'articolo aggiuntivo Braga 9.0100, indi ritirato in Assemblea dalla presentatrice,

sul quale la Commissione bilancio ha espresso nella medesima seduta del 22 ottobre scorso un parere di nulla osta. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere su di esso un identico parere di nulla osta.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo aggiuntivo 4.0203, rileva che esso riproduce integralmente il contenuto dell'articolo aggiuntivo Zolezzi 3.0100, indi ritirato in Assemblea dal presentatore, sul quale la Commissione bilancio ha espresso nella stessa seduta dianzi menzionata un parere contrario, dopo una richiesta di chiarimenti al Governo. In considerazione di ciò, e in assenza di nuovi elementi di valutazione da parte del Governo, propone quindi di esprimere su di esso un parere contrario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.0201 (*Nuova formulazione*) della Commissione, concernente modalità di gestione delle biomasse vegetali quali il mantenimento o la remissione nell'ambiente naturale previa valutazione della fattibilità tecnico-economica, chiarisce che, alla luce della nuova formulazione della proposta emendativa in commento, da un lato le attività ivi previste – che saranno poste a carico dei concessionari delle spiagge ovvero dei comuni – assumono un carattere meramente facoltativo, dall'altro le attività tecnico-scientifiche di valutazione saranno svolte dagli enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) nell'ambito delle competenze dagli stessi già ordinariamente espletate sulla base della legislazione vigente.

Per quanto concerne invece il comma 2 del citato articolo aggiuntivo 4.0201 (*Nuova formulazione*), relativo alla possibilità – ai fini del ripascimento degli arenili – di recuperare il materiale inerte sottoponendo gli accumuli antropici ad opportune operazioni di vagliatura, previa valutazione e rilascio di autorizzazione, caso per caso, da parte dell'autorità competente, reputa necessario integrarne l'attuale formulazione attraverso l'inserimento di una specifica clausola di in-

rianza, al fine di assicurare che le amministrazioni interessate, individuabili nella regione costiera nel cui territorio avviene l'immersione dei materiali ovvero nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolgeranno le suddette attività di valutazione e autorizzazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda, infine, il comma 3 del medesimo articolo aggiuntivo 4.0201 (*Nuova formulazione*) della Commissione, laddove si prevede che i prodotti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale oggetto delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152 del 2006 rientrino tra i materiali esclusi dalla disciplina sui rifiuti stessi, precisa che alle relative attività di gestione provvederà, a seconda dei casi, il concessionario ovvero il comune competente per territorio e che, in particolare, il comune interessato potrà adempiervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che ad oggi tali costi rientrano comunque nella gestione dei rifiuti urbani e che la gestione dei materiali vegetali rientra già nelle attività ordinariamente svolte dai comuni stessi.

Esprime quindi un parere di nulla osta sull'articolo aggiuntivo 4.0202 della Commissione e un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 4.0203 della Commissione, giacché quest'ultimo comporta a carico delle amministrazioni interessate adempimenti ed attività di carattere innovativo rispetto a quanto stabilito dalla normativa attuale, risultando tuttavia privo della necessaria quantificazione degli oneri da esso derivanti e della relativa clausola di copertura finanziaria.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1939 e abb.-A, recante

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »), contenuti nel fascicolo n. 4 e non compresi nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 4.0203 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.0201 (*Nuova formulazione*) della Commissione, con la

seguinte condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al comma 2 dell'articolo aggiuntivo 4.0201 (Nuova formulazione) della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 4.0202 della Commissione ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.